



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI BRESCIA**



**PROCURA PER I MINORENNI
DI BRESCIA**

Prof. Proc. Min 180/2022 U.
Prot. TM N 193/2022

Brescia, 15 marzo 2022

Ai signori Sindaci dei Comuni del distretto

**Ai Signori Prefetti di
Brescia
Bergamo
Cremona
Mantova**

**Ai Signori Questori di
Brescia
Bergamo
Cremona
Mantova**

Al Signor Dirigente Polfrontiera – zona II Lombardia

**Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri di
Brescia
Bergamo
Cremona
Mantova**

E per conoscenza

Al Coordinamento Tavolo Provinciale Affidò Brescia

Al Coordinamento provinciale Tavolo Tutela Minori e Uffici di Piano Brescia

Al Referente Tavolo Tutela Minori dei 6 Ambiti della Provincia di Mantova

**Alle ASST
Spedali Civili di Brescia
Franciacorta
Garda
Valcamonica**

**Bergamo
Bergamo est
Bergamo ovest
Cremona
Mantova**

Al Consolato Generale d'Ucraina a Milano

**OGGETTO: EMERGENZA BELLICA IN UCRAINA – ARRIVO DI
MINORENNI NEL DISTRETTO DELLA LOMBARDIA ORIENTALE.**

Le province del distretto stanno sperimentando un intenso flusso di persone, fra cui sono numerosi i minorenni, provenienti dall'Ucraina a motivo dell'emergenza bellica.

Il Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere ha recentemente provveduto con circolare 10.3.2022 ad impartire al personale dipendente istruzioni relative alle "Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate dall'Ucraina a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe".

È apparso tuttavia necessario dare indicazioni per una trattazione uniforme delle procedure di identificazione e segnalazione alla Procura per i minorenni, nel tentativo di semplificare ed agevolare l'attività delle forze dell'ordine oltre che delle autorità giudiziarie, ferma restando la garanzia dell'identificazione, dell'effettiva protezione e della rintracciabilità dei minorenni durante la loro permanenza in Italia.

Dopo la segnalazione, per i minorenni che risulteranno essere stranieri non accompagnati ai sensi del decreto legislativo 142/2015 come modificato dalla legge 47/2017 la Procura per i minorenni provvederà a presentare al Tribunale per i minorenni il ricorso previsto per l'apertura della tutela, la nomina di tutore, la ratifica delle condizioni di assistenza e l'eventuale affidamento a persone fisiche o ai servizi sociali. Il Tribunale valuterà queste richieste, previo approfondimento per mezzo dei servizi sociali.

Si tratta di prime indicazioni, suscettibili di essere modificate in futuro sulla base dell'evoluzione della situazione e delle eventuali criticità manifestatesi.

I Prefetti in indirizzo vorranno collaborare alla diffusione di queste indicazioni ai Comuni delle Province da loro rette, al fine di garantire che siano correttamente segnalati, mediante riferimento alle forze dell'ordine e agli Uffici Immigrazione delle Questure, tutti i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio.

1. MINORENNI CHE VIAGGIANO CON ALMENO UN GENITORE

1.a I minorenni che viaggiano con uno o entrambi i genitori (o con il loro tutore legale) non rientrano nella fattispecie legislativa di minore straniero non accompagnato definita dalla legge n. 47/2017.

Per i minorenni accompagnati da almeno un genitore che esibisca validi documenti attestanti la parentela non occorrono particolari attività di accertamento, fatta salva la raccolta dell'indicazione di dove saranno accolti. Le autorità amministrative provvederanno secondo le loro procedure ad avviare l'iter per il rilascio del permesso di soggiorno.

QUESTI MINORENNI CHE VIAGGIANO CON ALMENO UN GENITORE NON DEVONO ESSERE SEGNALATI ALLA PROCURA PER I MINORENNI E TANTOMENO AL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

1.b I minorenni devono ritenersi accompagnati dal genitore anche quando non sono disponibili documenti che attestino la parentela, o vengano presentati documenti originali non legalizzati e/o tradotti. In tal caso sarà però necessario in aggiunta documentare l'identità del genitore (con fotosegnalamento in caso di mancanza di validi documenti di riconoscimento) e l'identità del minore (con foto e/o fotosegnalamento); e raccogliere –ove necessario con l'ausilio di mediatore culturale o interprete- le dichiarazioni del genitore e del minore circa la parentela, l'identità dell'altro genitore, i recapiti telefonici e il luogo ove saranno accolti.

QUESTI MINORENNI CHE VIAGGIANO CON ALMENO UN GENITORE DEVONO ESSERE SEGNALATI ALLA PROCURA PER I MINORENNI. NON DEVONO ESSERE SEGNALATI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

La segnalazione dovrà essere indirizzata:

- se la loro destinazione di accoglienza si trova in provincia di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, alla Procura per i minorenni di Brescia (utilizzando l'indirizzo dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it);

- se la loro destinazione di accoglienza si trova in province appartenenti ad altro distretto giudiziario, esclusivamente alla Procura per i minorenni di quel distretto.

In questa fase emergenziale è autorizzata la trasmissione anche non quotidiana delle segnalazioni di cui al punto 1.b. Si richiede tuttavia una cadenza almeno di due trasmissioni a settimana.

Gli operanti, in questa fase emergenziale di massimo afflusso, sono esonerati dall'immediata comunicazione telefonica al PM minorile di turno e dalla redazione del verbale individuale di affidamento.

Tuttavia in caso dalla raccolta di elementi conoscitivi emerga un consistente dubbio sulla sussistenza del rapporto di filiazione, gli operanti informeranno immediatamente il PM minorile di turno, e invieranno

immediatamente la segnalazione relativa.

Il verbale di affidamento dovrà essere sempre redatto in caso di collocazione protettiva del minore.

2. MINORENNI CHE HANNO UN GENITORE RESIDENTE IN ITALIA.

I minorenni che hanno un genitore residente in Italia non rientrano nella fattispecie legislativa di minore straniero non accompagnato definita dalla legge n. 47/2017.

Se viaggiano con un parente o conoscente o estraneo disponibile ad accudirli e ad accompagnarli fino alla consegna al genitore sarà necessario identificare l'accompagnatore (mediante fotosegnalamento se cittadino straniero non residente in Italia non munito di idonei documenti di riconoscimento), documentare l'identità del minore (con foto/fotosegnalamento), raccogliere dall'accompagnatore e dal minore le dichiarazioni circa identità del minorenne e dei genitori, recapiti telefonici, recapito del genitore presente in Italia, luogo e modalità di accoglienza.

Se i minorenni viaggiano da soli o con un parente o conoscente o estraneo non disponibile ad accudirli e ad accompagnarli fino alla consegna al genitore, sarà necessario provvedere alla loro collocazione protettiva, fino a che il genitore non provveda a raggiungere e prendere in consegna il figlio, o, per i maggiori di anni 16, non faccia pervenire autorizzazione a far proseguire il minore a destinazione da solo.

I maggiori di anni 16 che risultino in transito per altra destinazione, nazionale o estera, potranno essere fatti proseguire per la destinazione finale del loro viaggio, ferma la necessità di segnalazione.

I MINORENNI CHE HANNO UN GENITORE IN ITALIA MA VIAGGIANO DA SOLI O ACCOMPAGNATI DA UN PARENTE O CONOSCENTE O ESTRANEO DOVRANNO ESSERE SEGNALATI ALLA PROCURA PER I MINORENNI.

Questi minori dovranno essere segnalati alla Procura per i minorenni di Brescia –e non invece al Tribunale per i minorenni-, e dovranno essere segnalati individualmente (esclusi i fratelli che dovranno essere segnalati insieme), con allegazione di tutti gli atti acquisiti.

Gli operanti, in questa fase emergenziale, sono esonerati dall'immediata comunicazione telefonica al PM minorile di turno e dalla redazione del verbale individuale di affidamento. Il verbale di affidamento dovrà essere redatto in caso di collocazione protettiva.

3. TUTTI GLI ALTRI MINORI

Tutti gli altri minori rientrano nella fattispecie di minore straniero non accompagnato definita dalla l. 47/2017.

Possono distinguersi due diverse situazioni di fatto.

3.a MINORENNI CHE VIAGGIANO CON UN PARENTE O CONOSCENTE DISPONIBILE AD ACCUDIRLI.

In tale caso sarà necessario identificare l'accompagnatore (mediante fotosegnalamento se cittadino straniero non residente in Italia, non munito di idonei documenti di riconoscimento), documentare l'identità del minore (con foto/fotosegnalamento) e raccogliere dall'accompagnatore e dal minore le dichiarazioni circa identità del minore e dei genitori, recapiti telefonici, circostanze della consegna all'accompagnatore da parte dei genitori, presenza di parenti in Italia, luogo e modalità di accoglienza (presso privati –parenti o conoscenti disponibili ad accogliere il minore e l'accompagnatore-, oppure presso strutture di accoglienza messe a disposizione dalla Prefettura, dai servizi sociali, o da enti privati).

Gli operanti, in questa fase emergenziale, sono esonerati dall'immediata comunicazione telefonica al PM minorile di turno e dalla redazione del verbale individuale di affidamento.

Questi minori dovranno essere segnalati alla Procura per i minorenni –e non invece al Tribunale per i minorenni-, e dovranno essere segnalati individualmente (esclusi i fratelli che dovranno essere segnalati insieme), con allegazione di tutti gli atti acquisiti.

La segnalazione dovrà essere indirizzata:

- se la loro destinazione di accoglienza si trova in provincia di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, alla Procura per i minorenni di Brescia (utilizzando l'indirizzo dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it);**
- se la loro destinazione di accoglienza si trova in province appartenenti ad altro distretto giudiziario, esclusivamente alla Procura per i minorenni di quel distretto.**

In questa fase emergenziale è autorizzata la trasmissione anche non quotidiana delle segnalazioni. Si richiede tuttavia una cadenza almeno di due trasmissioni a settimana.

3.b MINORENNI CHE VIAGGIANO SOLI, O ACCOMPAGNATI DA PARENTI O CONOSCENTI NON DISPONIBILI AD ACCUDIRLI, O DA ESTRANEI.

In tale caso sarà necessario identificare l'accompagnatore (mediante fotosegnalamento se cittadino straniero non residente in Italia non munito

di idonei documenti di riconoscimento), documentare l'identità del minore (con foto/fotosegnalamento) e raccogliere dall'accompagnatore e dal minore le dichiarazioni circa identità del minorenne e dei genitori, recapiti telefonici, circostanze dell'eventuale consegna all'accompagnatore da parte dei genitori, presenza di parenti in Italia.

Sarà necessario provvedere alla loro collocazione protettiva, in idonea comunità per minori, con redazione del verbale di affidamento, comunicazione al servizio sociale territorialmente competente e trasmissione degli atti SOLO ALLA PROCURA PER I MINORENNI E NON AL TRIBUNALE PER I MINORENNI (fatte salve le direttive diverse eventualmente impartite dalle autorità giudiziarie minorili del distretto diverso dal distretto di Brescia, territorialmente competente in relazione al luogo di collocazione)-.


Anche in questo caso la segnalazione dovrà essere indirizzata:

- se la loro destinazione di accoglienza si trova in provincia di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, alla Procura per i minorenni di Brescia (utilizzando l'indirizzo dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it);
- se la loro destinazione di accoglienza si trova in province appartenenti ad altro distretto giudiziario, esclusivamente alla Procura per i minorenni di quel distretto.

Ferma restando la necessità di segnalazione di cui si è detto sopra, nel caso vi siano parenti o conoscenti, interessati e disponibili a prendersi cura del minore non accompagnato, sarà opportuno informarli che parenti o conoscenti potranno presentare direttamente al Tribunale per i minorenni domanda per essere nominati tutori e avere l'affidamento dei minori. Il Tribunale valuterà queste richieste, come di consueto previo approfondimento per mezzo dei servizi sociali.

Ringraziamo le autorità e strutture in indirizzo per la collaborazione.

Il Presidente del Tribunale
per i minorenni
Cristina Maggia



Il Procuratore della Repubblica
per i minorenni
Giuliana Tondina

